



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

ORDINANZA

N. 12

del 10-07-2020

Reg. Gen. 12

OGGETTO: ORDINANZA COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO ED IGIENE PUBBLICA- OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI AREE E/O TERRENI PRIVATI PROSSIMI AD ABITAZIONI, STRADE, SENTIERI E VIE DI COMUNICAZIONI ANNO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che i terreni incolti recintati e non, sono soggetti all'abbandono e all'incuria da parte di proprietari di taluni appezzamenti di terreni, posti nelle immediate vicinanze delle abitazioni, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, e che questi possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per la salute e per l'incolumità delle persone e dei beni;

VALUTATO che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque;

CONSIDERATO che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo lungo le strade comunali e vicinali, nonché i sentieri come vie di comunicazione con nuclei abitati;

VISTO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTI gli articoli 915 (riparazione di sponde o argini), 916 (rimozione degli ingombri) e 917 (spese per la riparazione costruzione o rimozione) del Codice Civile;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO l'art. 50 comma 5 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni incolti prossimi alle abitazioni e lungo le strade, i sentieri e le vie di comunicazione, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- 1. Taglio dell' erba e rimozione dello sfalcio;**
- 2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione delle ramature;**

Tutti i suddetti interventi dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione, con un minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- **il primo ciclo entro e non oltre il 15 LUGLIO 2020**
- **il secondo ciclo entro e non oltre il 15 AGOSTO 2020**

Si avverte che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio e senza ulteriori formali provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

RICORDA

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);

Sono fatte salve le disposizioni previste dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

DISPONE

La presente ordinanza venga trasmessa a:

- Alle Forze di Polizia a verificarne l'applicazione;
- Area Tecnica del Comune di Cortino
- Corpo Forestale dello Stato – distaccamento di Teramo;
- Polizia provinciale di Teramo

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del comune per 30 giorni, inserita sul sito nel sito istituzionale e resa pubblica sul territorio comunale mediante affissione di manifesti nelle frazioni;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni (legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2020 al 10-08-2020.
Cortino 10-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

Copia conforme all'originale.

Cortino _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
